



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 15 gennaio 1991, nr. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi elettorali n. 3/1991, in data 3 febbraio 1991

RENDE NOTO

- gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.

Per lo scopo, sono state individuate le seguenti sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote:



Sezione	Ubicazione dei seggi
5	Scuola Elementare Giovanni XXIII - Pal. "B"
22	Scuola Media "Maja Materdona"

In dette sezioni, adeguatamente arredate, gli elettori non deambulanti potranno agevolmente esercitare il diritto di voto nonché svolgere le funzioni di componente di seggio o rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliono, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Per esercitare il diritto di voto in sezioni diverse da quella di iscrizione, dovrà essere esibito, unitamente al certificato elettorale, attestazione medica rilasciata gratuitamente dall'Unità sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Dalla residenza comunale 03/04/2008

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott/ssa Erminia Pasqua CICORIA)

